

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 febbraio 2008 a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Banca dell'Adriatico S.p.A.  
Banco di Napoli S.p.A.  
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.  
Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.  
Banca Popolare di Bari S.c.p.a.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A.

premesso che

- In data 20 dicembre 2006 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha espresso un parere vincolante per l'integrazione dei due Gruppi Bancari perfezionatasi, come noto, lo scorso 1° gennaio 2007;
- per effetto di tale decisione, presa ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90, al Gruppo Intesa Sanpaolo è stata imposta la riduzione della propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n.198 sportelli;
- lo scorso 5 ottobre 2007, al termine della prevista procedura d'asta, è stato raggiunto un accordo tra Intesa Sanpaolo (in qualità di Capogruppo) e la Banca Popolare di Bari S.c.p.a.;
- conseguentemente, il Gruppo Intesa Sanpaolo cederà alla Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (Banca cessionaria) n. 43 proprie Filiali (rispettivamente: n. 11 saranno cedute da Intesa Sanpaolo, n. 24 dal Banco di Napoli, n. 4 dalla Cassa di Risparmio di Spoleto, n. 3 dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni e n.1 dalla Banca dell'Adriatico) individuate nella scheda riepilogativa riportata in allegato alla lettera del 20 dicembre 2007;
- I Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti hanno approvato le cessioni previste dall'accennato accordo con la Banca Popolare di Bari, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 25 febbraio 2008.
- le suddette Società (cedenti e cessionaria) con la menzionata lettera del 20 dicembre 2008 -che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato- hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 25 febbraio 2008 dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Spoleto, Cassa di Risparmio di Terni e Narni e Banca dell'Adriatico) alla Banca Popolare di Bari.

### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

### Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, la Banca Popolare di Bari applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutti gli accordi collettivi nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.

Fermo quanto precede, la Banca Popolare di Bari applicherà al personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso le Banche di provenienza, tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti, in quanto applicabili al personale della cessionaria entrato in azienda a far data dal 25 febbraio 2008, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.

In attuazione dell'Accordo di Programma 1° agosto 2007 ovvero di altri precedenti accordi sindacali raggiunti in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso le Banche cedenti, il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro la data di efficacia giuridica della cessione la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero,

2. abbia aderito entro il 24 febbraio 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla rispettiva azienda cedente dell'apposita domanda, vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi.

#### Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della Banca Popolare di Bari l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continua ad essere adibito, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

#### Art. 4

Le parti convengono che, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio in corso (2008) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti della società cessionaria.

#### Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2008.

A decorrere dal 1 gennaio 2009 il suddetto personale ceduto sarà iscritto alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria e alle condizioni ivi vigenti.

#### Art. 6

In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

##### A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti iscritti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno:

- 1) congelare la posizione previdenziale complementare maturata al 24 febbraio 2008 presso il fondo di appartenenza, iscrivendosi dalla data del 25 febbraio 2008 al "Fondo pensione dei dipendenti della Banca Popolare di Bari";  
ovvero
- 2) trasferire dalla data del 25 febbraio 2008 la loro posizione previdenziale complementare al "Fondo pensione dei dipendenti della Banca Popolare di Bari";

mantenendo presso il suddetto "Fondo pensione dei dipendenti della Banca Popolare di Bari", in entrambe le suddette ipotesi, i medesimi livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico della azienda vigenti presso le Banche cedenti.

Le predette quote contributive verranno calcolate sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR.

Resta fermo che l'iscrizione dei suddetti lavoratori al "Fondo pensione dei dipendenti della Banca Popolare di Bari" non concorrerà, ad alcun titolo, sul sistema di calcolo dell'impianto contributivo previsto dall'accordo del 7 aprile 2004 siglato tra Banca Popolare di Bari e OO.SS..

##### B) Fondi pensione a prestazione definita

I dipendenti interessati dal trasferimento di azienda, aderenti alla data del 25 febbraio 2008 a Fondi Pensione a prestazione definita:

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten circled number 2]*

1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, vedranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa stessa;
2. se iscritti al Fondo Pensioni per il Personale del Banco di Napoli - Sezione A, potranno capitalizzare la posizione maturata alla predetta data secondo le disposizioni del relativo Statuto in atto per trasferirla presso la forma di previdenza complementare per i dipendenti della Banca cessionaria dal 26 febbraio 2008.

Art. 7

Nei confronti del personale conferito, ferme restando le garanzie previste dalla legge e dal CCNL vigenti in materia di mobilità territoriale, la Banca cessionaria compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegna a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 31 dicembre 2008, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela (agenzie, filiali, succursali, ecc.).

Art. 8

La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le altre condizioni (ad es. conti correnti, depositi, etc.) dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso la Banca Popolare di Bari.

Art. 9

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 91 (6° comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, la Banca Popolare di Bari subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 24 febbraio 2008.

Art. 10

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni individualmente pattuite.

Art. 11

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti.

Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte .

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché presso la banca cessionaria sia riservata la necessaria attenzione gestionale nei ruoli ricoperti, alla professionalità acquisita del personale conferito e percorsi di sviluppo professionale in atto, al fine di valorizzare la competenza acquisita e garantire pari opportunità di sviluppo.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca dell'Adriatico S.p.A. *Stefano Zingales*

Banco di Napoli S.p.A.

Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.

Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.

DIRCREDITO FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

*[Handwritten signatures and initials of various union representatives and bank officials, including a circled number 3]*



Milano, 7 febbraio 2008

Spett. OO.SS.LL.

PREMIO DI FEDELTA'/ANZIANITA'

A favore dei lavoratori interessati dal trasferimento, la Banca Popolare di Bari verserà esclusivamente il rateo del premio di fedeltà/anzianità in corso di maturazione (il rateo del premio corrispondente al trentacinquesimo anno di servizio solo se alla data del conferimento è già stato maturato il venticinquesimo) disciplinato dagli accordi collettivi aziendali applicati presso le Banche cedenti.

Tale versamento avverrà in misura pari all'importo maturato pro quota e pro rata dai citati lavoratori presso le aziende cedenti sino al giorno antecedente la data di efficacia dell'operazione.

A decorrere dal 25 febbraio 2008, il personale ceduto maturerà ex novo il proprio premio di fedeltà secondo le disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso la banca cessionaria.

ASSISTENZA SANITARIA

In materia di assistenza sanitaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo siglato in data 7 febbraio 2008, il differenziale tra il contributo a carico delle banche cedenti e il costo a carico della società cessionaria per l'iscrizione di ciascun dipendente alle rispettive forme aziendali di assistenza, viene riconosciuto attraverso il versamento da parte della Banca popolare di Bari, in uno al contributo aziendale tempo per tempo vigente, della corrispondente percentuale al fondo di previdenza complementare di aderenza dell'interessato. Tale contributo sarà assorbito in caso di miglioramenti apportati in materia di assistenza sanitaria presso la banca cessionaria.

DISAGIO

L'azienda cessionaria si impegna a valutare con attenzione i casi di particolare disagio derivanti dalla necessità di spostamenti quotidiani del dipendente, nonché a prendere in considerazione singole situazioni derivanti dalla dislocazione dei dipendenti in sedi operative particolari. Laddove tali situazioni non potessero essere risolte in termini gestionali, la Banca Popolare di Bari valuterà ogni singola posizione con particolare attenzione all'aspetto retributivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO

A favore dei lavoratori ceduti percettori di trattamenti economici integrativi rispetto a quanto previsto dal CCNL e rivenienti da norme di accordi collettivi aziendali vigenti presso le Banche cedenti, la Banca Popolare di Bari riconoscerà un assegno *ad personam* sostitutivo, di importo pari alla somma dei citati trattamenti economici integrativi calcolati alla data del 24 febbraio 2008. Tale assegno *ad personam* sarà riassorbito in caso di rivalutazione o introduzione ex novo di medesimi/analoghi istituti contrattuali sostituiti dall'assegno in questione.

PREMIO DI RENDIMENTO

Restano confermate, laddove previste, le quote eccedenti la misura standard di settore denominata "ex premio di rendimento".

AUTOMATISMI

In via eccezionale la Banca Popolare di Bari manterrà sotto forma di assegno *ad personam*, da erogarsi alle relative scadenze previste, il trattamento economico relativo agli attuali automatismi (economici o di carriera) fino all'inquadramento di 3A 4L; tale assegno sarà riassorbito fino a concorrenza nel caso di avanzamenti di carriera.

PERCORSI PROFESSIONALI

Con riferimento alla raccomandazione formulata dalle OO.SS.LL., inserita nel verbale di accordo del 7 febbraio 2008, l'azienda cessionaria precisa che valuterà l'opportunità, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, di completare i percorsi stessi anche mediante attribuzione di diversa figura professionale e/o assegnazione a differente filiale.

Banca Popolare di Bari

Dircredito

Fabi

Falcri

Fiba - Cisl

Fisac - Cgil

Silcea

Sinfub

Ugl Credito

Uilca

*[Handwritten signatures and initials of various unions and the bank, including names like 'Mileon', 'Joe', 'Bella', 'Seef', 'Santini']*